

*Nuovi Parametri
per l'Avvocato*



**Edizioni
Il Momento Legislativo**

Indice

Compenso professionale 2014	3
I Prestazioni in materia civile, tributaria ed amministrativa	9
II Prestazioni in materia penale.....	19
III Prestazioni in materia stragiudiziale.....	22
Contributo unificato per l'iscrizione a ruolo.....	24
Diritto di copia.....	28
Compensi spettanti al professionista delegato nelle procedure esecutive.....	30
Spese per la mediazione.....	31

Allegato a “*Agenda Legale 2019*” “*Agenda d’Udienza 2019*” a cura de

Il Momento Legislativo s.r.l.

Via Santa Ciriaca, 10 - 00162 Roma

Tel. 06.44.36.27.96 - 06.44.36.27.37 - Fax 06.44.70.30.53

Internet: www.momentolegislativo.it • E.mail: info@momentolegislativo.it

Allegato gratuito non vendibile separatamente

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione elettronica.

Compenso professionale

L'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” ha fornito alcuni chiarimenti ed apportato modifiche al sistema di determinazione del compenso professionale, ora aggiornato con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 a norma del comma 6 del medesimo articolo.

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 13. - Conferimento dell’incarico e compenso - 1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. (Comma così modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.)

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Decreto 10 marzo 2014, n. 55, in G.U. 2 aprile 2014, n. 77, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, in G.U. 26 aprile 2018, n. 96 ⁽¹⁾

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Ambito applicativo - 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo art. 2.

Art. 2. - Compensi e spese - 1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3. - Applicazione analogica - 1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II - Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

Art. 4. - Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale - 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta

essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento**. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la **diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento**.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 per cento**, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10 per cento** per ogni soggetto oltre i primi dieci, **fino a un massimo di trenta**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è **ridotto in misura non superiore al 30 per cento**.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la con-

seguinte relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riasunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni

caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'innammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

Art. 5. - Determinazione del valore della controversia - 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma

⁽¹⁾ Le parti di testo modificate sono evidenziate in grassetto corsivo. Si precisa che il Decreto ha inserito la nuova tabella 25-bis e modificato gli importi della fase decisionale contenuti nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000,00.

Art. 6. - Cause di valore superiore ad € 520.000 - 1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a € 520.000,00; per le controversie da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 1.000.000,00; per le controversie da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 2.000.000,00; per le controversie da € 4.000.000,01 ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 4.000.000,00; per le

controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad € 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7. - Giudizi non compiuti - 1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8. - Pluralità di difensori e società professionali - 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9. - Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10. - Procedimenti arbitrali rituali e irrituali - 1. Per i procedimenti arbitrali rituali e irrituali, *a ciascuno arbitro* è di regola *dovuto il compenso previsto* sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali e irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella 2.

Art. 11. - Trasferte - 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese a norma dell'art. 27 della materia stragiudiziale.

Capo III - Disposizioni concernenti l'attività penale

Art. 12. - Parametri generali per la determinazione dei compensi - 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti *e degli atti* da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza

di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, *possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.*

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione *procedimentale o* processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 per cento**, fino ad un massimo di 10 soggetti, e del **10 per cento** per ogni soggetto oltre i primi **10 fino ad un massimo di 30**. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando *il numero dei soggetti* ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende *un singolo soggetto contro più soggetti*, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione *procedimentale o* processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi *soggetti* e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto *è ridotto in misura non superiore al 30 per cento*. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13. - Giudizi non compiuti - 1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14. - Incarico conferito a società di avvocati - 1. Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15. - Trasferte - 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'art. 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16. - Parte civile - 1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato, si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17. - Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV - Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale

Art. 18. - Compensi per attività stragiudiziale - 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19. - Parametri generali per la determinazione dei compensi - 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata che, in applicazione dei parametri generali, *possono essere aumentati di regola sino all'ottanta per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.*

Art. 20. - Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali - 1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza

con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui all'allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21. - Determinazione del valore dell'affare - 1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successione, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore ad € 26.000 e non superiore ad € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000.

Art. 22. - Cause di valore superiore ad € 520.000 - 1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore ad € 520.000 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da € 520.000 ad € 1.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000; per gli affari da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000; per gli affari da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000; per gli affari da

€ 4.000.000,01 ad € 8.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000; per gli affari di valore superiore ad € 8.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23. - Pluralità di difensori e società professionali - 1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si liquidano i compensi spettanti ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24. - Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25. - Incarico non portato al termine - 1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26. - Prestazioni con compenso a percentuale - 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale fino al massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27. - Trasferte - 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico, deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, ad una maggiorazione del dieci per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 28. - Disposizione temporale - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29. - Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Attività giudiziale civile, tributaria ed amministrativa

La determinazione dell'onorario si fonda sulla libera contrattazione delle parti ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, che prevede al comma 3 la forma scritta dell'accordo a pena di nullità per gli avvocati ed i nuovi parametri previsti nel presente decreto, sono esclusivamente finalizzati ai criteri di liquidazione che gli organi giurisdizionali devono applicare all'esito del ricorso presentato dall'interessato.

Al momento dell'incarico deve essere pattuito il compenso ed è onere del professionista informare il cliente sulla complessità dell'incarico e dei costi ipotizzabili redigendo un apposito preventivo la cui mancanza verrà sanzionata come previsto dal decreto ministeriale.

L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

Studio della controversia - l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

Introduttiva - gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso, quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

Istruttoria - le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

Decisionale - le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

Studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

Istruttoria e di trattamento del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Tablelle attività giudiziale civile,

Si precisa che nelle tablelle gli importi minimo e massimo sono stati calcolati, applicando all'importo di riferimento, riportato in grassetto, le percentuali di aumento e diminuzione previste dall'art. 4, comma 1.

1. GIUDICE DI PACE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	32,50	65,00	117,00	112,50	225,00	405,00	202,50	405,00	729,00
introduttiva	32,50	65,00	117,00	120,00	240,00	432,00	167,50	335,00	603,00
istruttoria e/o trattazione	19,50	65,00	130,00	100,50	335,00	670,00	162,00	540,00	1.080,00
decisionale	67,50	135,00	243,00	202,50	405,00	729,00	355,00	710,00	1.278,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	62,50	125,00	225,00	202,50	405,00	729,00	437,50	875,00	1.575,00
introduttiva	62,50	125,00	225,00	202,50	405,00	729,00	370,00	740,00	1.332,00
istruttoria e/o trattazione	57,00	190,00	380,00	243,00	810,00	1.620,00	480,00	1.600,00	3.200,00
decisionale	95,00	190,00	342,00	405,00	810,00	1.458,00	810,00	1.620,00	2.916,00

3. CAUSE DI LAVORO

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	100,00	200,00	360,00	423,00	846,00	1.522,80	867,50	1.735,00	3.123,00
introduttiva	60,00	120,00	216,00	202,50	405,00	729,00	370,00	740,00	1.332,00
istruttoria e/o trattazione	36,00	120,00	240,00	162,00	540,00	1.080,00	334,80	1.116,00	2.232,00
decisionale	85,00	170,00	306,00	355,00	710,00	1.278,00	770,00	1.540,00	2.772,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	62,50	125,00	225,00	202,50	405,00	729,00	442,50	885,00	1.593,00
introduttiva	57,50	115,00	207,00	202,50	405,00	729,00	370,00	740,00	1.332,00
istruttoria e/o trattazione	51,00	170,00	340,00	243,00	810,00	1.620,00	475,50	1.585,00	3.170,00
decisionale	117,50	235,00	423,00	437,50	875,00	1.575,00	962,50	1.925,00	3.465,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	252,50	505,00	909,00	437,50	875,00	1.575,00
introduttiva	85,00	170,00	306,00	235,00	470,00	846,00	337,50	675,00	1.215,00
istruttoria e/o trattazione	12,00	40,00	80,00	40,50	135,00	270,00	60,00	200,00	400,00
decisionale	67,50	135,00	243,00	202,50	405,00	729,00	355,00	710,00	1.278,00

6. ATTO DI PRECETTO

Fase	Fino € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00			Da € 26.000,01 a € 52.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	67,50	135,00	243,00	112,50	225,00	405,00	157,50	315,00	567,00

amministrativa e tributaria

Controversie di valore superiore ad € 520.000,00 - Per tutte le tablelle

Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore ad € 520.000 si applica di regola il seguente incremento percentuale:

Valore controversia	Aumento percentuale
da € 520.000,01 ad 1.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000;
da € 1.000.000,01 ad 2.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000;
da € 2.000.000,01 ad 4.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000;
da € 4.000.000,01 ad 8.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000;
valore superiore ad € 8.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000.

Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio di valore della controversia.

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	810,00	1.620,00	2.916,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	1.687,50	3.375,00	6.075,00	810,00	4.374,00	Si considera
introduttiva	573,50	1.147,00	2.064,60	775,00	1.550,00	2.790,00	1.113,50	2.227,00	4.008,60	573,50	2.790,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	516,00	1.720,00	3.440,00	1.620,00	5.400,00	10.800,00	2.974,50	9.915,00	19.830,00	516,00	10.800,00	fino a Euro
decisionale	1.383,50	2.767,00	4.980,60	2.025,00	4.050,00	7.290,00	2.935,00	5.870,00	10.566,00	1.383,50	7.290,00	520.000,00
studio	1.545,00	3.090,00	5.562,00	2.268,00	4.536,00	8.164,80	3.175,00	6.350,00	11.430,00	1.545,00	8.164,80	Si considera
introduttiva	572,50	1.145,00	2.061,00	810,00	1.620,00	2.916,00	1.112,50	2.225,00	4.005,00	572,50	2.916,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	537,00	1.790,00	3.580,00	765,00	2.550,00	5.100,00	1.035,00	3.450,00	6.900,00	537,00	5.100,00	fino a Euro
decisionale	1.395,00	2.790,00	5.022,00	2.025,00	4.050,00	7.290,00	2.995,00	5.990,00	10.782,00	1.395,00	7.290,00	520.000,00
studio	810,00	1.620,00	2.916,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	1.687,50	3.375,00	6.075,00	810,00	4.374,00	Si considera
introduttiva	573,50	1.147,00	2.064,60	810,00	1.620,00	2.916,00	1.112,50	2.225,00	4.005,00	573,50	2.916,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	769,50	2.565,00	5.130,00	1.093,50	3.645,00	7.290,00	1.477,50	4.925,00	9.850,00	769,50	7.290,00	fino a Euro
decisionale	1.750,00	3.500,00	6.300,00	1.975,00	3.950,00	7.110,00	3.745,00	7.490,00	13.482,00	1.750,00	7.110,00	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	810,00	1.620,00	2.916,00	1.180,00	2.360,00	4.248,00	1.687,50	3.375,00	6.075,00
introduttiva	505,00	1.010,00	1.818,00	675,00	1.350,00	2.430,00	742,50	1.485,00	2.673,00
istruttoria e/o trattazione	100,50	335,00	670,00	141,00	470,00	940,00	202,50	675,00	1.350,00
decisionale	640,00	1.280,00	2.304,00	910,00	1.820,00	3.276,00	1.350,00	2.700,00	4.860,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Fase	Fino € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00			Da € 26.000,01 a € 52.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	202,50	405,00	729,00	675,00	1.350,00	2.430,00	1.112,50	2.225,00	4.005,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

Fase	Fino € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00			Da € 26.000,01 a € 52.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio, istruttoria e conclusiva	225,00	450,00	810,00	270,00	540,00	972,00	652,50	1.305,00	2.349,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Fase	Fino € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00			Da € 26.000,01 a € 52.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	100,00	200,00	360,00	270,00	540,00	972,00	472,50	945,00	1.701,00
introduttiva	135,00	270,00	486,00	337,50	675,00	1.215,00	375,00	750,00	1.350,00
istruttoria	100,50	335,00	670,00	303,00	1.010,00	2.020,00	364,50	1.215,00	2.430,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	100,00	200,00	360,00	270,00	540,00	972,00	472,50	945,00	1.701,00
introduttiva	67,50	135,00	243,00	167,50	335,00	603,00	320,00	640,00	1.152,00
istruttoria e/o trattazione	60,00	200,00	400,00	243,00	810,00	1.620,00	344,10	1.147,00	2.294,00
decisionale	50,00	100,00	180,00	185,00	370,00	666,00	302,50	605,00	1.089,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	255,00	510,00	918,00	437,50	875,00	1.575,00
introduttiva	50,00	100,00	180,00	152,50	305,00	549,00	235,00	470,00	846,00
istruttoria e/o trattazione	30,00	100,00	200,00	100,50	335,00	670,00	162,00	540,00	1.080,00
decisionale	85,00	170,00	306,00	287,50	575,00	1.035,00	505,00	1.010,00	1.818,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	67,50	135,00	243,00	255,00	510,00	918,00	540,00	1.080,00	1.944,00
introduttiva	67,50	135,00	243,00	255,00	510,00	918,00	438,50	877,00	1.578,60
istruttoria e/o trattazione	51,00	170,00	340,00	283,50	945,00	1.890,00	526,50	1.755,00	3.510,00
decisionale	100,00	200,00	360,00	405,00	810,00	1.458,00	910,00	1.820,00	3.276,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	120,00	240,00	432,00	337,50	675,00	1.215,00	607,50	1.215,00	2.187,00
introduttiva	135,00	270,00	486,00	370,00	740,00	1.332,00	540,00	1.080,00	1.944,00
decisionale	67,50	135,00	243,00	185,00	370,00	666,00	320,00	640,00	1.152,00

Fase	Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Max	
Compenso	1.585,00	3.170,00	5.706,00	2.160,00	4.320,00	7.776,00	1.112,50	5.706,00	Si considera nello scagl. fino a Euro 520.000,00

Fase	Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Max	
studio, istruttoria e conclusiva	1.067,50	2.135,00	3.843,00	2.092,50	4.185,00	7.533,00	652,50	3.843,00	Si considera nello scagl. fino a Euro 520.000,00

Fase	Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Max	
studio	540,00	1.080,00	1.944,00	1.012,50	2.025,00	3.645,00	472,50	1.944,00	Si considera nello scaglione fino a Euro 520.000,00
introduttiva	472,50	945,00	1.701,00	692,50	1.385,00	2.493,00	375,00	1.701,00	
istruttoria	486,00	1.620,00	3.240,00	667,50	2.225,00	4.450,00	364,50	3.240,00	

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
studio	845,00	1.690,00	3.042,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	1.755,00	3.510,00	6.318,00	845,00	4.374,00	Si considera
introduttiva	405,00	810,00	1.458,00	572,50	1.145,00	2.061,00	742,50	1.485,00	2.673,00	405,00	2.061,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	567,00	1.890,00	3.780,00	810,00	2.700,00	5.400,00	1.134,00	3.780,00	7.560,00	567,00	5.400,00	fino a Euro
decisionale	572,50	1.145,00	2.061,00	843,50	1.687,00	3.036,60	1.215,00	2.430,00	4.374,00	572,50	3.036,60	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
studio	845,00	1.690,00	3.042,00	1.180,00	2.360,00	4.248,00	1.755,00	3.510,00	6.318,00	845,00	4.248,00	Si considera
introduttiva	337,50	675,00	1.215,00	505,00	1.010,00	1.818,00	675,00	1.350,00	2.430,00	337,50	1.818,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	262,50	875,00	1.750,00	364,50	1.215,00	2.430,00	507,00	1.690,00	3.380,00	262,50	2.430,00	fino a Euro
decisionale	910,00	1.820,00	3.276,00	1.315,00	2.630,00	4.734,00	1.925,00	3.850,00	6.930,00	910,00	4.734,00	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
studio	980,00	1.960,00	3.528,00	1.417,50	2.835,00	5.103,00	2.090,00	4.180,00	7.524,00	980,00	5.103,00	Si considera
introduttiva	675,00	1.350,00	2.430,00	910,00	1.820,00	3.276,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	675,00	3.276,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	870,00	2.900,00	5.800,00	1.236,00	4.120,00	8.240,00	1.680,00	5.600,00	11.200,00	870,00	8.240,00	fino a Euro
decisionale	1.652,50	3.305,00	5.949,00	2.430,00	4.860,00	8.748,00	3.475,00	6.950,00	12.510,00	1.652,50	8.748,00	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
studio	1.112,50	2.225,00	4.005,00	1.620,00	3.240,00	5.832,00	2.362,50	4.725,00	8.505,00	1.112,50	5.832,00	Si considera
introduttiva	937,50	1.875,00	3.375,00	1.180,00	2.360,00	4.248,00	1.552,50	3.105,00	5.589,00	937,50	4.248,00	fino a Euro
decisionale	575,00	1.150,00	2.070,00	845,00	1.690,00	3.042,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	575,00	3.042,00	520.000,00

Per le contro-
versiedivalore
superiore ad
€ 520.000,00
vedere il box
a pagina 11

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE EUROPERA, CORTE DI GIUSTIZIA UE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	120,00	240,00	432,00	437,50	875,00	1.575,00	945,00	1.890,00	3.402,00
introduttiva	100,00	200,00	360,00	370,00	740,00	1.332,00	640,00	1.280,00	2.304,00
istruttoria e/o trattazione	40,50	135,00	270,00	202,50	675,00	1.350,00	384,00	1.280,00	2.560,00
decisionale	67,50	135,00	243,00	370,00	740,00	1.332,00	640,00	1.280,00	2.304,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	60,00	120,00	216,00	175,00	350,00	630,00	263,00	526,00	946,80
istruttoria e/o trattazione	18,00	60,00	120,00	52,50	175,00	350,00	87,00	290,00	580,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
introduttiva	52,50	105,00	189,00	157,50	315,00	567,00	263,00	526,00	946,80
trattazione e conclusiva	112,50	225,00	405,00	270,00	540,00	972,00	405,00	810,00	1.458,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
introduttiva	70,00	140,00	252,00	215,00	430,00	774,00	325,00	650,00	1.170,00
istruttoria e/o trattazione	21,60	72,00	144,00	85,50	285,00	570,00	129,00	430,00	860,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	32,50	65,00	117,00	135,00	270,00	486,00	202,50	405,00	729,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	80,00	160,00	288,00	295,00	590,00	1.062,00	430,00	860,00	1.548,00

21. GIUDIZI INNANZI ALLA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	302,50	605,00	1.089,00	540,00	1.080,00	1.944,00
introduttiva	85,00	170,00	306,00	270,00	540,00	972,00	437,50	875,00	1.575,00
istruttoria e/o trattazione	30,00	100,00	200,00	181,50	605,00	1.210,00	283,50	945,00	1.890,00
decisionale	135,00	270,00	486,00	505,00	1.010,00	1.818,00	910,00	1.820,00	3.276,00
cautelare	100,00	200,00	360,00	270,00	540,00	972,00	505,00	1.010,00	1.818,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	1.755,00	3.510,00	6.318,00	2.565,00	5.130,00	9.234,00	3.712,50	7.425,00	13.365,00	1.755,00	9.234,00	Si considera
introduttiva	980,00	1.960,00	3.528,00	1.383,50	2.767,00	4.980,60	1.850,00	3.700,00	6.660,00	980,00	4.980,60	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	627,00	2.090,00	4.180,00	891,00	2.970,00	5.940,00	1.215,00	4.050,00	8.100,00	627,00	5.940,00	fino a Euro
decisionale	1.180,00	2.360,00	4.248,00	1.720,00	3.440,00	6.192,00	2.465,00	4.930,00	8.874,00	1.180,00	6.192,00	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	410,00	820,00	1.476,00	555,00	1.110,00	1.998,00	730,00	1.460,00	2.628,00
istruttoria e/o trattazione	141,00	470,00	940,00	210,00	700,00	1.400,00	280,50	935,00	1.870,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
introduttiva	410,00	820,00	1.476,00	555,00	1.110,00	1.998,00	730,00	1.460,00	2.628,00
trattazione e conclusiva	647,50	1.295,00	2.331,00	917,50	1.835,00	3.303,00	1.240,00	2.480,00	4.464,00

Per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00 vedere il box inserito a pag. 11

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
introduttiva	500,00	1.000,00	1.800,00	682,50	1.365,00	2.457,00	900,00	1.800,00	3.240,00
istruttoria e/o trattazione	193,50	645,00	1.290,00	280,50	935,00	1.870,00	366,00	1.220,00	2.440,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	337,50	675,00	1.215,00	472,50	945,00	1.701,00	640,00	1.280,00	2.304,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	700,00	1.400,00	2.520,00	997,50	1.995,00	3.591,00	1.375,00	2.750,00	4.950,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	977,50	1.955,00	3.519,00	1.620,00	3.240,00	5.832,00	2.092,50	4.185,00	7.533,00	977,50	5.832,00	Si considera
introduttiva	675,00	1.350,00	2.430,00	910,00	1.820,00	3.276,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	675,00	3.276,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	465,00	1.550,00	3.100,00	648,00	2.160,00	4.320,00	891,00	2.970,00	5.940,00	465,00	4.320,00	fino a Euro
decisionale	1.652,50	3.305,00	5.949,00	2.395,00	4.790,00	8.622,00	3.475,00	6.950,00	12.510,00	1.652,50	8.622,00	520.000,00
cautelare	910,00	1.820,00	3.276,00	1.315,00	2.630,00	4.734,00	1.890,00	3.780,00	6.804,00	910,00	4.734,00	

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	302,50	605,00	1.089,00	607,50	1.215,00	2.187,00
introduttiva	85,00	170,00	306,00	302,50	605,00	1.089,00	505,00	1.010,00	1.818,00
istruttoria e/o trattazione	30,00	100,00	200,00	102,00	340,00	680,00	202,50	675,00	1.350,00
decisionale	135,00	270,00	486,00	505,00	1.010,00	1.818,00	910,00	1.820,00	3.276,00
cautelare	100,00	200,00	360,00	302,50	605,00	1.089,00	505,00	1.010,00	1.818,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	270,00	540,00	972,00	472,50	945,00	1.701,00
introduttiva	50,00	100,00	180,00	170,00	340,00	612,00	270,00	540,00	972,00
istruttoria e/o trattazione	25,50	85,00	170,00	81,00	270,00	540,00	141,00	470,00	940,00
decisionale	85,00	170,00	306,00	437,50	875,00	1.575,00	675,00	1.350,00	2.430,00
cautelare	67,50	135,00	243,00	202,50	405,00	729,00	337,50	675,00	1.215,00

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	85,00	170,00	306,00	302,50	605,00	1.089,00	540,00	1.080,00	1.944,00
introduttiva	50,00	100,00	180,00	202,50	405,00	729,00	302,50	605,00	1.089,00
istruttoria e/o trattazione	30,00	100,00	200,00	121,50	405,00	810,00	222,00	740,00	1.480,00
decisionale	85,00	170,00	306,00	437,50	875,00	1.575,00	675,00	1.350,00	2.430,00
cautelare	67,50	135,00	243,00	235,00	470,00	846,00	405,00	810,00	1.458,00

ARBITRATI RITUALI E IRRITUALI - COMPENSO PER ASSISTENZA PARTE

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	62,50	125,00	225,00	202,50	405,00	729,00	437,50	875,00	1.575,00
introduttiva	62,50	125,00	225,00	202,50	405,00	729,00	370,00	740,00	1.332,00
istruttoria e/o trattazione	57,00	190,00	380,00	243,00	810,00	1.620,00	480,00	1.600,00	3.200,00
decisionale	95,00	190,00	342,00	405,00	810,00	1.458,00	810,00	1.620,00	2.916,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	1.080,00	2.160,00	3.888,00	1.620,00	3.240,00	5.832,00	2.362,50	4.725,00	8.505,00	1.080,00	5.832,00	Si considera
introduttiva	775,00	1.550,00	2.790,00	1.080,00	2.160,00	3.888,00	1.450,00	2.900,00	5.220,00	775,00	3.888,00	nello scaglione
istruttoria e/o trattazione	303,00	1.010,00	2.020,00	445,50	1.485,00	2.970,00	607,50	2.025,00	4.050,00	303,00	2.970,00	fino a Euro
decisionale	1.652,50	3.305,00	5.949,00	2.395,00	4.790,00	8.622,00	3.475,00	6.950,00	12.510,00	1.652,50	8.622,00	520.000,00
cautelare	900,00	1.800,00	3.240,00	1.147,50	2.295,00	4.131,00	1.957,50	3.915,00	7.047,00	900,00	4.131,00	

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	842,50	1.685,00	3.033,00	1.215,00	2.430,00	4.374,00	1.755,00	3.510,00	6.318,00	842,50	4.374,00	
introduttiva	405,00	810,00	1.458,00	572,50	1.145,00	2.061,00	742,50	1.485,00	2.673,00	405,00	2.061,00	Si considera
istruttoria e/o trattazione	283,50	945,00	1.890,00	405,00	1.350,00	2.700,00	586,50	1.955,00	3.910,00	283,50	2.700,00	nello scaglione
decisionale	1.045,00	2.090,00	3.762,00	1.985,00	3.970,00	7.146,00	2.057,50	4.115,00	7.407,00	1.045,00	7.146,00	fino a Euro
cautelare	640,00	1.280,00	2.304,00	910,00	1.820,00	3.276,00	1.315,00	2.630,00	4.734,00	640,00	3.276,00	520.000,00

Fase	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min	Max	
studio	977,50	1.955,00	3.519,00	1.450,00	2.900,00	5.220,00	2.092,50	4.185,00	7.533,00	977,50	5.220,00	
introduttiva	505,00	1.010,00	1.818,00	675,00	1.350,00	2.430,00	910,00	1.820,00	3.276,00	505,00	2.430,00	Si considera
istruttoria e/o trattazione	405,00	1.350,00	2.700,00	586,50	1.955,00	3.910,00	870,00	2.900,00	5.800,00	405,00	3.910,00	nello scaglione
decisionale	1.180,00	2.360,00	4.248,00	1.552,50	3.105,00	5.589,00	2.160,00	4.320,00	7.776,00	1.180,00	5.589,00	fino a Euro
cautelare	742,50	1.485,00	2.673,00	1.080,00	2.160,00	3.888,00	1.585,00	3.170,00	5.706,00	742,50	3.888,00	520.000,00

Per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00 vedere il box inserito a pag. 11

Ulteriori disposizioni in materia di attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

- Avvocato che assiste più persone con la stessa posizione processuale: il compenso unico può essere aumentato di regola per ogni soggetto oltre al primo **nella misura del 30%** fino ad un max di 10 soggetti; **aumento del 10%** per ogni soggetto oltre i primi 10 **fino ad un max di 30**. La disposizione di applica anche quando:
 - a) più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione;
 - b) l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
- Avvocato che assiste entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a istanza congiunta: compenso per un solo soggetto con una maggiorazione max del 20%.
- Controversie a norma dell'art. 140-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo - azione di classe), il compenso può essere aumentato fino al triplo.
- Responsabilità processuale a norma art. 96 c.p.c., o nei casi di inammissibilità o improcedibilità della domanda: compenso liquidato all'avvocato del soccombente ridotto di regola, ove concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50%.
- Procedimento concluso con una conciliazione giudiziale o transazione della controversia: compenso aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto già maturato per attività svolta in precedenza.
- Compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito: può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
- Giudizi non compiuti spetta all'avvocato il compenso maturato per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
- **Il compenso è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.**
- **Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.**

Praticanti Avvocati

Ai praticati avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Trasferte

Trasferte fuori dal luogo dove svolge la professione in modo prevalente: rimborso delle spese del soggiorno documentate, con il limite di un albergo quattro stelle, con una maggiorazione del 10% per rimborso spese accessorie. In caso di utilizzo di autoveicolo proprio spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per il pedaggio e parcheggio.

Rimborso spese generali (art. 2, comma 2)

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Attività giudiziale penale

L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria o dibattimentale; fase decisionale.

Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

Fase di studio ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Fase introduttiva del procedimento: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti e attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Parametri generali

- avvocato che assiste più **soggetti** aventi la stessa posizione **procedimentale o** processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre al primo **nella misura del 30%** fino ad un max di 10 soggetti; **aumento del 10%** per ogni soggetto oltre i primi 10 **fino ad un max di 30**. La disposizione di applica anche quando:
 - a) il numero **dei soggetti** ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione;
 - b) l'avvocato difende **un singolo soggetto contro più soggetti** sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione **procedimentale o** processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%.

Tabelle attività penale

Si precisa che nelle tabelle gli importi minimo e massimo sono stati calcolati, applicando all'importo di riferimento, riportato in grassetto, le percentuali di aumento e diminuzione previste dall'art. 12, comma 1.

Fase	Giudice di Pace			Indagini preliminari		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	180,00	360,00	648,00	405,00	810,00	1.458,00
introduttiva	225,00	450,00	810,00	315,00	630,00	1.134,00
istruttoria e/o dibattimentale	360,00	720,00	1.296,00	495,00	990,00	1.782,00
decisionale	315,00	630,00	1.134,00	585,00	1.170,00	2.106,00

Fase	Indagini difensive			Cautelari personali		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	405,00	810,00	1.458,00	180,00	360,00	648,00
introduttiva	585,00	1.170,00	2.106,00	585,00	1.170,00	2.106,00
istruttoria e/o dibattimentale	675,00	1.350,00	2.430,00	675,00	1.350,00	2.430,00
decisionale	675,00	1.350,00	2.430,00	675,00	1.350,00	2.430,00

Fase	Cautelari reali			G.I.P. e G.U.P.		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	180,00	360,00	648,00	405,00	810,00	1.458,00
introduttiva	585,00	1.170,00	2.106,00	360,00	720,00	1.296,00
istruttoria e/o dibattimentale	495,00	990,00	1.782,00	495,00	990,00	1.782,00
decisionale	675,00	1.350,00	2.430,00	675,00	1.350,00	2.430,00

Fase	Tribunale monocratico			Tribunale collegiale		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	225,00	450,00	810,00	225,00	450,00	810,00
introduttiva	270,00	540,00	972,00	360,00	720,00	1.296,00
istruttoria e/o dibattimentale	540,00	1.080,00	1.944,00	675,00	1.350,00	2.430,00
decisionale	675,00	1.350,00	2.430,00	675,00	1.350,00	2.430,00

Fase	Corte di Assise			Tribunale di Sorveglianza		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	360,00	720,00	1.296,00	225,00	450,00	810,00
introduttiva	675,00	1.350,00	2.430,00	450,00	900,00	1.620,00
istruttoria e/o dibattimentale	1.125,00	2.250,00	4.050,00	675,00	1.350,00	2.430,00
decisionale	1.350,00	2.700,00	4.860,00	675,00	1.350,00	2.430,00

Fase	Corte di Appello			Corte di Assise di Appello		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
studio	225,00	450,00	810,00	360,00	720,00	1.296,00
introduttiva	450,00	900,00	1.620,00	945,00	1.890,00	3.402,00
istruttoria e/o dibattimentale	675,00	1.350,00	2.430,00	1.080,00	2.160,00	3.888,00
decisionale	675,00	1.350,00	2.430,00	1.112,50	2.225,00	4.005,00

Fase	Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori		
	Min.	Riferimento	Max
studio	450,00	900,00	1.620,00
introduttiva	1.260,00	2.520,00	4.536,00
decisionale	1.305,00	2.610,00	4.698,00

Ulteriori disposizioni in materia di attività penale

Soggetti ammessi al gratuito patrocinio

Per la liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si tiene conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Giudizi non compiuti art. 13

Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva

Incarico conferito a società di avvocati

Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Trasferte

Trasferte fuori dal luogo dove svolge la professione in modo prevalente: rimborso delle spese del soggiorno documentate, con il limite di un albergo quattro stelle, con una maggiorazione del 10% per rimborso spese accessorie. In caso di utilizzo di autoveicolo proprio spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per il pedaggio e parcheggio.

Rimborso spese generali (art. 2, comma 2)

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Praticanti Avvocati

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Tablelle attività

Si precisa che nelle tablelle gli importi minimo e massimo sono stati calcolati, applicando all'importo

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	135,00	270,00	486,00	607,50	1.215,00	2.187,00	945,00	1.890,00	3.402,00

25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Fase	Fino € 1.100,00			Da € 1.100,01 a € 5.200,00			Da € 5.200,01 a € 26.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
attivazione	30,00	60,00	108,00	135,00	270,00	486,00	210,00	420,00	756,00
negoiazione	60,00	120,00	216,00	270,00	540,00	972,00	420,00	840,00	1.512,00
conciliazione	90,00	180,00	324,00	405,00	810,00	1.458,00	630,00	1.260,00	2.268,00

26. ARBITRATO

	Fino € 26.000,00			Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00		
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max
Compenso	810,00	1.620,00	2.916,00	2.025,00	4.050,00	7.290,00	3.542,50	7.085,00	12.753,00

Controversie di valore superiore ad € 520.000,00

Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore ad € 520.000 si applica di regola il seguente incremento percentuale:

Valore controversia	Aumento percentuale
da € 520.000,01 ad € 1.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000;
da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000;
da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000;
da € 4.000.000,01 ad € 8.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000;
valore superiore ad € 8.000.000:	fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000.

Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio di valore della controversia.

stragiudiziale

di riferimento, riportato in grassetto, le percentuali di aumento e diminuzione previste dall'art. 19.

	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
	1.147,50	2.295,00	4.131,00	2.160,00	4.320,00	7.776,00	2.935,00	5.870,00	10.566,00	1.147,50	7.776,00	Si considera nello scaglione fino a Euro 520.000,00

	Da € 26.000,01 a € 52.000,00			Da € 52.000,01 a € 260.000,00			Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile	Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max	Min.	Riferimento	Max			
	255,00	510,00	918,00	480,00	960,00	1.728,00	652,50	1.305,00	2.349,00	255,00	1.728,00	Si considera nello scaglione fino a Euro 520.000,00
	510,00	1.020,00	1.836,00	960,00	1.920,00	3.456,00	1.305,00	2.610,00	4.698,00	510,00	3.456,00	
	765,00	1.530,00	2.754,00	1.440,00	2.880,00	5.184,00	1.957,50	3.915,00	7.047,00	765,00	5.184,00	

	Da € 260.000,01 a € 520.000,00			Indetermi- nabile		Indet. e Partic. importanza	
	Min.	Riferimento	Max	Min.	Max	Min.	Max
	8.100,00	16.200,00	29.160,00	2.025,00	12.753,00	8.100,00	29.160,00

Attività stragiudiziale

I compensi liquidati sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base alla tabella allegata.

Pluralità di difensori e società di professionisti: Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera, a ciascuno di essi è liquidato il compenso per l'opera prestata. Se l'incarico è conferito ad una società di avvocati, si liquida il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Incarico non portato a termine: Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Trasferte: Trasferte: rimborso delle spese del soggiorno documentate, con il limite di un albergo quattro stelle e maggiorazione del 10% per rimborso spese accessorie. Per utilizzo di autoveicolo proprio spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per il pedaggio e parcheggio.

Rimborso spese generali (art. 2, comma 2): Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Prestazioni con compenso a percentuale: Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale fino al massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Praticanti avvocati: Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata, di regola, la metà dei compensi spettanti all'avvocato

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO

Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, comma 1, c.p.c. e dell'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

Per tutti i procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate, istituite dall'art 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, l'importo del contributo unificato è raddoppiato.

L'importo del contributo è aumentata della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiata per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Qualora l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati è tenuta al pagamento del contributo unificato ed a un'anticipazione forfettaria mediante una marca da € 27,00 (eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo). Questa disposizione non si applica in caso di procedimento introdotto con l'istanza di cui all'art. 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile.

La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Nei procedimenti per i quali si venga ammessi al patrocinio a spese dello Stato il contributo unificato non è mai dovuto.

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI

Natura e valore del procedimento (1)	Giudice di Pace Tribunale	Giudizio di Appello	Giudizio di Cassazione (2)
processi di valore fino a € 1.100,00	43,00	64,50	86,00
processi di valore da € 1.100,01 fino a € 5.200,00	98,00	147,00	196,00
processi di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00	237,00	355,50	474,00
processi di valore da € 26.000,01 fino a € 52.000,00	518,00	777,00	1.036,00
processi di valore da € 52.000,01 fino a € 260.000,00	759,00	1.138,50	1.518,00
processi di valore da € 260.000,01 fino a € 520.000,00	1.214,00	1.821,00	2.428,00
processi di valore oltre € 520.000,00	1.686,00	2.529,00	3.372,00

Processi di valore indeterminabile:

- di esclusiva competenza del Giudice di pace
 - giudizio di I grado: € 237,00
 - giudizio di impugnazione avanti al Tribunale: € 355,50
 - giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (2): € 474,00
- davanti al Tribunale
 - giudizio di I grado: € 518,00
 - giudizio di impugnazione avanti la Corte di Appello: € 777,00
 - giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (2): € 1.036,00

(1) Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

(2) Per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione è previsto, ex L. 69/09, un contributo integrativo pari ad € 200,00

Processi con valore non dichiarato nell'atto: (si considerano di valore superiore ad euro 520.000,00)

- giudizio di I grado:.....	€ 1.686,00
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Appello:	€ 2.529,00
- giudizio di impugnazione avanti la Corte di Cassazione (1):	€ 3.372,00

Esecuzioni civili

Esecuzione forzata obblighi di fare o di non fare - contributo da pagare al momento del ricorso al g.e. (art. 612 e ss. c.p.c.).....	€ 139,00
Esecuzione immobiliare.....	€ 278,00
Esecuzione mobiliare fino a € 2.500,00	€ 43,00
Esecuzione mobiliare oltre a € 2.500,00.....	€ 139,00
Esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 e ss. c.p.c.)	€ 139,00
Istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.).....	€ 43,00
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).....	tabella scaglioni
Opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.).....	tabella scaglioni

Fallimentare

Istanza di fallimento	€ 98,00
Insinuazione tempestiva e tardiva	non dovuto
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	tabella scaglioni ridotto a metà
Opposizione a stato passivo	€ 147,00
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare	€ 98,00
Procedure fallimentari dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	€ 851,00

Lavoro e Previdenza

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego (reddito delle parti superiore ad euro 34.481,46) esclusi quelli dinanzi alla Corte di cassazione	tabella scaglioni ridotto a metà
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego (reddito delle parti inferiore ad euro 34.481,46) esclusi quelli dinanzi alla Corte di cassazione	esente
Procedimenti in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione (1)	tabella scaglioni
Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria - in caso di reddito delle parti superiore ad € 34.481,46	€ 43,00

Locazione, Comodato

Comodato.....	tabella scaglioni
Locazione - intimazione di licenza per finita locazione - sfratto per finita locazione (657 c.p.c.) - valore determinato su base importo canone annuo.....	tabella scaglioni ridotto alla metà
Locazione - determinazione del canone.....	tabella scaglioni
Impugnazione delibere condominiali.....	tabella scaglioni
Locazione - sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - valore determinato su base importo canoni non corrisposti fino alla data di notifica dell'atto introduttivo	tabella scaglioni ridotto alla metà
Occupazione senza titolo	tabella scaglioni

Opposizione a Decreto ingiuntivo

- Opposizione a decreto ingiuntivo

(1) Per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione è previsto, ex L. 69/09, un contributo integrativo pari ad € 200,00

Procedimenti speciali

Procedimenti di ingiunzione e sommari (libro IV, titolo I, artt. 633-705 c.p.c.).....	tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa - (artt. 669-bis/702 c.p.c.)	tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692 - 699 c.p.c.).....	tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti possessori - (libro IV, tit. I, capo IV - artt. 703-705 c.p.c.) circolare Ministero Giustizia n. 5/2002	tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti sommari ex art.702-bis (circolare Min. giustizia 4/8/2009)	tabella scaglioni ridotto a metà
Procedimenti sommari ex art. 702-bis - fase successivo rito ordinario	ulteriore metà contributo tabella scaglioni
Sequestro giudiziario e conservativo	tabella scaglioni ridotto a metà
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. 689-691 c.p.c.)	tabella scaglioni ridotto a metà
Provvedimenti d'urgenza (artt. 700 e segg. c.p.c.).....	tabella scaglioni ridotto a metà
Reclamo avverso i provvedimenti cautelari	€ 147,00

Procedimenti di Volontaria Giurisdizione e in Camera di Consiglio € 98,00

Procedimenti in materia di Famiglia e di Stato delle Persone

Assegno mantenimento figli	esente
Assenza e dichiarazione di morte presunta (artt. 721 e segg. c.p.c.)	esente
Disposizioni relative ai minori, interdetti, inabili (artt. 732 e segg. c.p.c.).....	esente
Esecuzione per assegni mantenimento figli	esente
Interdizione e inabilitazione (proc. speciali, libro IV, titolo II c.p.c.)	esente
Modifica condizioni Separazione/Divorzio.....	€ 98,00
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 736-bis c.p.c.).....	esente
Provvedimenti in materia di stato delle persone (libro IV, titolo II, artt. 712-736 c.p.c.)	esente
Rapporti patrimoniali tra i coniugi (artt. 735 e 736. c.p.c.)	esente
Rettificazione dello stato civile	esente
Separazione/Divorzio consensuale dei coniugi (art. 711 c.p.c.)	€ 43,00
Separazione/Divorzio giudiziale dei coniugi (art. 706-710 c.p.c., L. 898/70).....	€ 98,00

Altri Procedimenti

Equa riparazione (legge Pinto).....	esente
Opposizione sanzioni amministrative - L. 24/11/1981, n. 689	tabella scaglioni
Regolamento di competenza e di giurisdizione	tabella scaglioni
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero	esente
Procedimenti di responsabilità dei magistrati	esente
Procedimenti elettorali	esente
Procedimenti in materia tavolare	esente
Riassunzione di procedimento interrotto, sospeso o cancellato	non dovuto

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI

Gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e i proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

- ricorsi ex articoli 116 e 117 D.Lgs. 104/2010	€ 300,00
- ricorsi per diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato	€ 300,00
- ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	€ 300,00
- ricorsi ex art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs.19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	esente
- ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, tit. V, capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito	€ 1.800,00
- ricorsi ex art. 119, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 104/2010 [a) ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti - b) controversie relative a provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti esclusi quelli relativi a rapporti di servizio con i propri dipendenti]	
- valore della controversia (*) fino ad € 200.000,00	€ 2.000,00
- valore della controversia (*) da € 200.000,00 fino ad € 1.000.000,00.....	€ 4.000,00
- valore della controversia (*) oltre € 1.000.000,00	€ 6.000,00
- in caso di omessa dichiarazione di valore della controversia	€ 6.000,00

(*) Per valore della lite si intende: a) l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - b) in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunemente denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

- controversie in materia di pubblico impiego	vedi procedimenti civili
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	€ 650,00
- altri procedimenti non previsti ai punti precedenti	€ 650,00

Azioni civili nel procedimento penale

richiesta di pronuncia di condanna generica del responsabile	esente
richiesta di pronuncia di condanna con pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno	in relazione all'importo liquidato nella sentenza con applicazione degli stessi scaglioni in uso per i procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi

PROCESSO TRIBUTARIO

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

controversie di valore non dichiarato	€ 1.500,00
controversie di valore indeterminabile.....	€ 120,00
controversie di valore fino a € 2.582,28	€ 30,00
controversie di valore da € 2.582,29 fino a € 5.000,00	€ 60,00
controversie di valore da € 5.000,01 fino a € 25.000,00	€ 120,00
controversie di valore da € 25.000,01 fino a € 75.000,00	€ 250,00
controversie di valore da € 75.000,01 fino a € 200.000,00	€ 500,00
controversie di valore oltre € 200.000,00	€ 1.500,00

Diritto di copia - Aggiornato al 15 luglio 2015

A norma dell'art. 40, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.P.R. 115/2002, come modificato dell'art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in vigore dal 25 giugno 2014, il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Il medesimo art. 52 del citato D.L. 90/2014, introduce il comma 9-bis all'art. 16-bis del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, il quale prevede che:

- le copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici [...] equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere;
- il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo medesimo;
- le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale;
- per tale attività non è dovuto il pagamento di alcun diritto di copia.

Il diritto di copia è ridotto alla metà per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace.

Gli importi sono triplicati in caso di richiesta urgente.

Diritto di copia

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato	
	Senza certificazione di conformità	Copia autentica
1 - 4	1,44	11,54
5 - 10	2,88	13,48
11 - 20	5,76	15,38
21 - 50	11,54	19,24
51 - 100	23,07	28,85
oltre le 100	23,07 + 9,62 ogni ulteriore 100 pag. o frazione di 100	28,85 + 11,54 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Diritto forfetizzato di copia di documenti su supporto diverso da quello cartaceo

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	3,84
per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	5,76
per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o durata inferiore.....	6,41
per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	7,69
per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	9,62

Per i dati rilasciati in formato elettronico

Quando le informazioni (filmati, files audio) non consentono di calcolare le pagine memorizzate

per ogni dischetto informatico da 1,44 Mb	4,50
per ogni compact disc	320,48

Quando le informazioni consentono di calcolare le pagine memorizzate si applica la seguente tabella

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato
1 - 4	0,96
5 - 10	1,92
11 - 20	3,84
21 - 50	7,69
51 - 100	15,38
oltre le 100	15,38 più 6,41 ogni ulteriori 100 pag o frazioni di 100

Diritto di copia nel Processo Tributario

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato	
	Senza certificazione di conformità	Copia autentica
1 - 4	1,50	10,50
5 - 10	3,00	12,00
11 - 20	6,00	15,00
21 - 50	12,00	21,00
51 - 100	25,00	34,00
oltre le 100	25,00 + 15,00 ogni ulteriore 100 pag. o frazione di 100	34,00 + 15,00 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Compensi spettanti al professionista delegato nelle procedure esecutive

Con il Decreto del ministero della Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2016, n. 45, sono stati determinati i nuovi importi spettanti ai professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alla vendita di beni immobili e mobili registrati.

Gli importi sono riportati nello schema in basso, suddivisi per tipologia di attività e prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione.

Quando le attività del professionista riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi, il compenso può essere liquidato per ciascun lotto ad eccezione di quanto stabilito per la fase di distribuzione della somma ricavata. Quest'ultima attività può essere parimenti aumentata quanto la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori.

Al professionista spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 10 per cento dell'importo del compenso liquidato.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può essere superiore al:

- 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione relativo a beni immobili;
- 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione relativo a beni mobili.

Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.

Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.

VENDITA DI BENI IMMOBILI			
Prestazione	Prezzo di aggiudicazione Valore di assegnazione		
	Fino a € 100.000	Da € 100.000 a € 500.000	Oltre € 500.000
Attività tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, incluso lo studio della documentazione depositata	1.000	1.500	2.000
Attività successive alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione	1.000	1.500	2.000
Attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà	1.000	1.500	2.000
Attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata	1.000	1.500	2.000

VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI			
Prestazione	Prezzo di aggiudicazione Valore di assegnazione		
	Fino a € 25.000	Da € 25.000 a € 40.000	Oltre € 40.000
Attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita	200	400	1.000
Attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione	250	500	1.000
Attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà	200	400	1.000
Attività svolte nel corso della fase di distribuzione	250	500	1.000

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Spese di Mediazione - Importo dovuto da ciascuna Parte

Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 - articolo 16, comma 4

Valore della lite		Spesa (per ciascuna parte)	
Fino a Euro	1.000 Euro	65;
da Euro	1.001	a Euro 5.000 Euro 130;
da Euro	5.001	a Euro 10.000 Euro 240;
da Euro	10.001	a Euro 25.000 Euro 360;
da Euro	25.001	a Euro 50.000 Euro 600;
da Euro	50.001	a Euro 250.000 Euro 1.000;
da Euro	250.001	a Euro 500.000 Euro 2.000;
da Euro	500.001	a Euro 2.500.000 Euro 3.800;
da Euro	2.500.001	a Euro 5.000.000 Euro 5.200;
oltre Euro	5.000.000 Euro	9.200.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5230 depositata il 17 novembre 2015, accogliendo l'appello del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico e di altri intervenienti, ha statuito che sono sempre dovute le spese di avvio del procedimento, qualificandole come onere economico imposto per l'accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella sopra riportata.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto

legislativo;

d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può pre-

vedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella, sono derogabili.

Credito d'imposta

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato entro il 30 aprile di ciascun anno con Decreto del Ministro della giustizia. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al paragrafo precedente per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.